

I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA



Via Luigi Volpicella 372/G – Nuovo Rione Santa Rosa - 80147 Napoli
Tel. 0815963764 - Fax. 0815962878
Codice meccanografico NAIC8FR003 - Codice fiscale 95186630638
e-mail: naic8fr003@istruzione.it – pec: naic8fr003@pec.istruzione.it
sito web: www.ic70marinosantarosa.edu.it



Ai Docenti dei tre ordini di scuola
A tutto il personale ATA
Agli alunni dei tre ordini di scuola
Ai genitori dei tre ordini di scuola
Alla Dsga
Ai referenti Covid

Al Sito web e alla bacheca digitale del RE Spaggiari ClasseViva

Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il 2 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ha approvato il decreto-legge che introduce nel nostro ordinamento giuridico nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il Decreto-legge 2 febbraio 2022, modifica le regole per la gestione della crisi pandemica nel settore specificatamente scolastico ed introduce novità per ciò che concerne la validità della famosa tessera verde meglio conosciuta come Green pass.

Per la scuola dell'infanzia

- fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
- dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Per la scuola primaria

- fino a quattro (4) casi di positività al Covid-19, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
- dal quinto caso di positività al Covid-19 coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Per la scuola Secondaria di I grado

- con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
- con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica continua in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per soli 5 giorni.

Le regole per la scuola

GRADO DI SCUOLA	NUOVE DISPOSIZIONI	MODALITÀ OPERATIVE
Scuola dell'Infanzia	Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini di una sezione, le attività didattiche proseguono in presenza, con obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, alla comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
	Con 5 o più casi di positività accertata per il gruppo classe si predispone una sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di <u>cinque giorni</u>	
Scuola Primaria	Fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini di una classe, le attività didattiche proseguono in presenza. In caso di comparsa di sintomi vi è l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
	Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe l'attività didattica prosegue in presenza per chi dia dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista.	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
	L'attività didattica prosegue in presenza anche per coloro che sono in possesso di idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione	Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori
	Per gli altri alunni non rientranti in nessuna delle precedenti casistiche, si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni	Dopo i 5 giorni la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Scuola Secondaria I grado	Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza.	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
	Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe l'attività didattica prosegue in presenza per chi dia dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista.	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
	L'attività didattica prosegue in presenza anche per coloro che sono in possesso di idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione	Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori
	Per gli altri alunni non rientranti in nessuna delle precedenti casistiche, si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni	Dopo i 5 giorni la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Gli studenti delle classi per le quali era stata notificata la disposizione ASL e che si trovano ancora in DAD potranno essere riammessi in presenza, solo dimostrando di trovarsi nelle condizioni sopra descritte.

L'indirizzo mail dove inviare le eventuali comunicazioni è:
comunicazionicaid@ic70santarosamarino.onmicrosoft.com

In considerazione che al comma 6 dell'art.6 del D.L. n. 5/2022 è indicato che le misure già disposte ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 sono ridefinite in funzione di quanto definito con le nuove disposizioni normative, si provvederà in data 7 febbraio 2022 a ridefinire tutte le situazioni in atto nei vari ordini di scuola sulla base del nuovo dettato normativo.

La predetta ridefinizione delle singole situazioni sarà effettuata previo confronto con il Dipartimento di Protezione (DdP) dell'ASL territoriale di riferimento, a cui è stata già avanzata richiesta in tal senso con propria nota prot. n°482/4.8 in data odierna, tenuto conto che le misure sanitarie sono di competenza del predetto DdP Sanitario.

Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Napoli, 05.01.2022

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Giuseppe Tranchini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)